

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Augusto Putzolu



IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamel Hassan



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **23.06.2016** al giorno **08.07.2016**, prot. n. 998 e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li **23.06.2016**

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 32 del 23 Giugno 2016

OGGETTO: Individuazione di una unità da adibire all'U.T. con il tirocinio formativo post lauream. Atto di indirizzo agli uffici per l'avvio della procedura.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge n.92 del 28/06/2012, c.d. "riforma Fornero", e in particolare l'articolo 1, comma 34, ha previsto la revisione della normativa in materia di tirocini disponendo che entro 180 giorni dall'adozione della medesima legge, il Governo e le Regioni concludessero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise recanti:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

RILEVATO che in attuazione della suddetta Legge n.92 del 28/06/2012, in data 24/01/2013, la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome adottava le "Linee-guida in materia di tirocini", definenti degli standard minimi uniformi applicabili in tutto il territorio nazionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.44/11 del 23/10/2013 di recepimento delle suddette Linee-guida adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome, prevedente, tra l'altro quanto segue:

- i tirocini, realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:

a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e debbono avere una durata non superiore a 6 mesi;

b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, di durata ricompresa tra i 6 e i 12 mesi;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore ai 12 mesi;

d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.68/1999, di durata sino a 24 mesi possibile oggetto di deroga;

e) tirocini estivi di orientamento di durata non superiore ai 3 mesi;

- il numero di tirocini attivabili contemporaneamente negli enti con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato non deve essere superiore al 10% dei dipendenti di ruolo;

- l'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;

- non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;

- al tirocinante è riconosciuta un'indennità di importo non inferiore a 400,00 euro; dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

- il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo 5 delle linee-guida sopra richiamate, ovvero, tra gli altri: dalle Province, tramite i Servizi per il Lavoro; dall'Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; dagli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;

- il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;

- il soggetto ospitante:

a) stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;

b) designa un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;

c) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

d) valuta l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

RITENUTO, di ammettere presso l'Amministrazione comunale solo l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e debbono avere una durata non superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera a) delle citate linee-guida adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO pertanto dare mandato all'Ufficio Amministrativo, per l'avvio della procedura di scelta del tirocinante da destinare all'Ufficio Tecnico Comunale, finalizzata all'acquisizione di specifica esperienza nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata, previo avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

DATO ATTO che, il perfezionamento del tirocinio, previa specifica autorizzazione da adottarsi con delibera di Giunta, subordinata:

- allo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da quantificarsi e individuarsi di volta in volta in ragione del tirocinio da attivare;

- al parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del settore Affari Generali - Personale, volto a verificare il rispetto della normativa di riferimento;

- al parere favorevole da parte del funzionario responsabile del settore presso il quale espletterà servizio il tirocinante;

ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI ATTIVARE presso il Comune di Modolo un tirocinio formativo e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e debbono avere una durata non superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera a) delle citate linee-guida adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna approvate con delibera della Giunta Regionale n.44/11 del 23/10/2013;

DI DARE mandato al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, di avviare le procedure per l'attivazione del tirocinio formativo citato, previa pubblicazione di manifestazione di interesse per raccogliere le candidature da sottoporre a successiva valutazione da parte di idonea commissione;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n.267/2000.